



CORTE DEI CONTI

SERVIZIO AMMINISTRATIVO UNICO REGIONALE

Area Economico Finanziaria | Il DIRIGENTE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 33 in data 21 giugno 2019

ID. 81317273

OGGETTO: determinazione a contrarre - art. 40, comma 1, lett. a del regolamento (Provvedimento 31 ottobre 2012-“Regolamento concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria della Corte dei Conti”) competenze - Circolare N. 7 del 26/1/2011.

Ordine di servizio di facchinaggio a favore della Sezione Giurisdizionale-CIG Z492912CBD.

IL DIRIGENTE

Premesso che

- sono stati stipulati due contratti, rispettivamente il 17 ed il 21 dicembre 2018, per i servizi di pulizia e igiene ambientale e di manutenzione impianti, per la durata di un anno (2019), con la società Nicma & Partners S.p.A., risultata aggiudicataria di due R.d.O. effettuate sul Mercato Elettronico, e, pertanto, per detta impresa, che rende, tra gli altri, anche servizi di facchinaggio, non compresi dei contratti indicati, è già stata accertata, in sede di gara, l'assenza di cause di incompatibilità, ai sensi della l. 6 novembre 2012, n. 190, e s.m.i.. Infatti, poiché ai sensi del comma 16 ter dell' art. 53 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall'articolo 1, comma 42 della legge 6 novembre 2012, n. 190, sopra richiamata, *"I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o*



CORTE DEI CONTI

professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti", si è appurato, prima della presente determinazione, che l'impresa sopra richiamata non ha mai concluso contratti di lavoro subordinato e/o autonomo, e comunque non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della Corte dei Conti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione;

- in data odierna la Sezione Giurisdizionale ha richiesto un'attività di facchinaggio per la movimentazione di una quantità assai corposa di materiale cartaceo (scatoloni contenenti faldoni di documenti) dalla sede dell'archivio decentrato, in Torino, via Modena n. 11, a quella degli uffici e viceversa;

- accertata, per motivi di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori, l'impossibilità di procedere al trasferimento di tanto copioso materiale con l'auto di servizio e l'impiego di personale dipendente, è stato richiesto alla predetta società un preventivo per un servizio di facchinaggio e contestuale messa a disposizione di idoneo automezzo;

- l'impresa ha prodotto un'offerta che prevede un costo pari ad un costo pari **ad Euro 151,06, I.V.A. esclusa**, che risulta congruo;

- la spesa graverà sul CAP. 3300-P.G. 11, che è capiente.

Tutto ciò premesso,

DETERMINA



CORTE DEI CONTI

di provvedere con sollecitudine all'ordine diretto alla Nicma & Partners S.p.A. per il servizio di facchinaggio a favore della Sezione Giurisdizionale, con una spesa pari ad **Euro 151,06, I.V.A. esclusa**. Poiché la presente determinazione sarà firmata digitalmente dopo le opportune verifiche, è possibile che la data del protocollo possa precedere quella della firma digitale.

IL DIRIGENTE

Dott. Giacomo ABRUSCI



CORTE DEI CONTI